



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/43 DEL 25.3.2010

Oggetto: L.R. n. 3/2009, art. 3, commi 2, 3, 4 e 8. Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Criteri di ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali. Criteri di riparto dello stanziamento destinato al finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali. Piano di spesa anni 2009 e 2010.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare i programmi pluriennali per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, con un contributo di durata quadriennale, nei limiti della spesa valutata in € 3.000.000 per l'anno 2009 e, per gli anni successivi, in misura non inferiore allo stanziamento previsto per il primo anno. La norma dispone, altresì, che gli enti locali concorrano al finanziamento dei programmi con una spesa di pari importo. Con legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 lo stesso stanziamento è stato confermato anche per l'annualità in corso.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 6/21 del 12.2.2010, ha approvato i criteri e le direttive applicative della suddetta norma, acquisendo in data 22 gennaio 2010 l'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali in ordine all'ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari.

Sulla scorta di tali indicazioni e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale, l'Assessore informa di aver predisposto una proposta di ripartizione dei finanziamenti annunciati per le annualità 2009 e 2010, secondo il programma allegato.

Sono state ammesse a valutazione le domande di contributo presentate nel 2009 e pervenute anche oltre il termine dei novanta giorni stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge in oggetto, laddove corredate da un atto deliberativo di approvazione del programma di stabilizzazione dei lavoratori precari adottato entro lo stesso anno.

L'approfondimento istruttorio ha confermato le problematiche emerse in sede di prima analisi dei programmi di stabilizzazione presentati dagli enti locali e riportate nella relazione introduttiva al



deliberato della Giunta regionale n. 6/21 del 12.2.2010. Infatti i richiami e rinvii alle disposizioni regionali e statali in materia di stabilizzazione desunti dagli atti acquisiti, non sempre consentono in modo esaustivo una verifica di coerenza con le prescrizioni contenute dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 2009, con riguardo sia al rispetto del quadro normativo statale e regionale di riferimento, sia all'osservanza dei criteri di priorità fissati dalla legge regionale.

La maggior parte delle assunzioni del personale precario è subordinato, di fatto, alle risultanze del piano finanziario regionale e, in diversi casi, anche agli esiti del ricorso promosso dal Governo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in oggetto. Conseguentemente, nelle more di tali determinazioni, numerosi enti hanno indicato le figure da inserire nel programma delle assunzioni, rinviando l'individuazione dei lavoratori ad una successiva selezione tra gli aventi titolo.

L'esame delle istanze ha evidenziato, inoltre, forti differenze tra i programmi di stabilizzazione presentati in relazione al numero delle assunzioni previste che, in genere, aumenta in rapporto alle maggiori dimensioni dell'ente e ad una sua più elevata capacità finanziaria, mentre nei piccoli comuni, dove anche l'assunzione di una sola unità diventa determinante per lo svolgimento dell'attività dell'ente, la spesa relativa è spesso insostenibile.

Alla luce di quanto emerso e tenuto conto della spesa dichiarata da ciascun ente, si propone la ripartizione delle somme stanziare applicando la seguente metodologia:

- in caso di assunzione di una unità, il contributo è calcolato in misura pari al 50% della spesa dichiarata;
- in caso di assunzione di più unità, il contributo è dato dal 50% del costo medio del personale (spesa dichiarata dall'ente diviso il numero delle unità), a cui è sommata la quota parte derivante dalla ripartizione proporzionale dello stanziamento rimanente, rispetto alla spesa dichiarata al netto del costo medio.

Il criterio suindicato consentirà di dare una risposta positiva, seppure limitata, a tutte le richieste pervenute, salvaguardando i piccoli comuni ed assegnando maggiori contributi agli enti che hanno rappresentato un più alto fabbisogno di personale. Inoltre, la definizione delle quote spettanti per ente permetterà alle amministrazioni locali di formulare in via definitiva e sulla base di un piano finanziario di riferimento i propri programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, nel rispetto delle priorità previste dal comma 3 del suddetto articolo 3, privilegiando la stabilizzazione dei lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e di quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale, e l'anzianità anagrafica del personale



precario individuato anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza.

Si ritiene che le assegnazioni derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri consentiranno alle amministrazioni locali, cui è richiesto di concorrere al finanziamento dei programmi di stabilizzazione in misura non inferiore al contributo concesso, di assumere complessivamente circa 211 lavoratori precari, rispetto ai 441 previsti dai programmi presentati.

I programmi di stabilizzazione dovranno essere coerenti con la disciplina statale vigente in materia di stabilizzazione e con le disposizioni regionali, vuoi derogatorie vuoi integrative di quella e dovranno dare atto della disponibilità finanziaria per la quota di spettanza dell'ente proponente, che non potrà in alcun modo essere inferiore a quella assegnata dalla Regione.

Per accedere alle spettanze, gli enti destinatari dei finanziamenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione che attesti il rispetto delle suddette condizioni, su modulistica appositamente predisposta dal Centro di Responsabilità della spesa.

Le somme assegnate hanno una valenza annuale a decorrere dalla data di effettiva assunzione del lavoratore. Sugli interventi finanziati sarà eseguito un costante monitoraggio anche ai fini delle attribuzioni previste per le annualità successive.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e acquisita in data 25 marzo 2010 l'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali in ordine ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie regionali fra gli enti locali, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.1 del 2005, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di approvare i criteri di riparto delle somme destinate a finanziare i programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari presentati dalle amministrazioni locali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, secondo le seguenti modalità:
 1. in caso di assunzione di una unità, il contributo è assegnato in misura pari al 50% della spesa dichiarata dall'ente;
 2. in caso di assunzione di più unità, il contributo è dato dal 50% del costo medio del personale (spesa dichiarata dall'ente diviso il numero delle unità), a cui è sommata la



quota parte derivante dalla ripartizione proporzionale dello stanziamento rimanente, rispetto alla spesa dichiarata al netto del costo medio.

Il rispetto delle condizioni richiamate nelle premesse, in ordine alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di precariato e all'ammontare minimo di cofinanziamento richiesto dal piano di spesa, dovrà essere attestato su modulistica appositamente predisposta dal Centro di Responsabilità competente.

- di approvare il programma di spesa relativo al riparto delle somme stanziare per gli anni 2009 e 2010 secondo i criteri e le modalità sopraindicati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu